

Codice A1701B

D.D. 30 dicembre 2022, n. 1094

**Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, art. 4 comma 1 lettera g).
Identificazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Piemonte che superano la soglia dei 120
kg di azoto zootecnico ad ettaro.**



ATTO DD 1094/A1701B/2022

DEL 30/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, art. 4 comma 1 lettera g). Identificazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Piemonte che superano la soglia dei 120 kg di azoto zootecnico ad ettaro.

Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 15 settembre 2022 (*Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR*) all'art. 4 illustra i requisiti per l'accesso agli incentivi e i criteri di esclusione, prevedendo al comma 1, lettera g) che “nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo”;

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) all'art. 92 dispone, in recepimento della direttiva 91/676/CEE, la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), demandando alle Regioni l'aggiornamento periodico di tale zonizzazione, la definizione dei programmi d'azione per le suddette ZVN, destinati alla tutela e al risanamento delle acque dall'inquinamento di origine agricola, nonché la loro attuazione sul territorio.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 25 febbraio 2016 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica dei digestati*) definisce, tra l'altro, i criteri e i dati necessari per il calcolo del carico zootecnico, e demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e di alcune tipologie di acque reflue, sia dentro che fuori le ZVN.

La Regione Piemonte, in coerenza con i criteri e i vincoli stabiliti dai citati decreti, ha pertanto emanato:

- il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: “*Disciplina generale dell'utilizzazione*

agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

- il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R recante: “*Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Preso atto della necessità di individuare, per il territorio piemontese, le ZVN il cui indicatore di carico zootecnico superi la soglia prevista dal citato DM 15 settembre 2022;

verificato che per tale fine sono disponibili i dati 2022 dei fascicoli aziendali depositati nell’Anagrafe unica delle Aziende Agricole, in applicazione di quanto disposto dal citato Regolamento regionale 10/R/2007;

ritenuto opportuno applicare il calcolo dell’indicatore di carico zootecnico alla scala delle macroaree ZVN definite dalla determinazione dirigenziale n. 1055/A1701 del 14 novembre 2016;

acquisito nell’incontro del 21 dicembre 2022 il parere positivo del Comitato tecnico operante ai sensi della DGR 65–8111 del 23 dicembre 2002, convocato in forma ristretta ai soggetti aggregatori dei produttori piemontesi di biogas e biometano: Consorzio Monviso Agroenergia e Consorzio Italiano Biogas;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
- la legge regionale n. 14/2014;
- il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

determina

- di approvare l’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente l’elenco delle ZVN il cui indicatore di carico zootecnico supera la soglia dei 120 kg di azoto zootecnico ad ettaro disposta dall’art. 4, comma 1, lettera g) del decreto 15 settembre 2022, nonché le modalità seguite per il relativo calcolo.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2022 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi gli articoli 12 e 40 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE

(A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

ALLEGATO A.

DEFINIZIONE DEL CARICO ZOOTECNICO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (ART. 4 COMMA 1 LETTERA g DEL DECRETO 15 SETTEMBRE 2022)

PREMESSA

Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 15 settembre 2022 (*Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR*) all'art. 4 illustra i requisiti per l'accesso agli incentivi e i criteri di esclusione, prevedendo al comma 1, lettera g) che “nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo”

E' pertanto necessario definire le modalità di calcolo di tale indicatore ed applicarle al contesto piemontese per identificare le aree designate Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) per le quali l'indicatore risulta sopra la soglia prevista.

METODOLOGIA UTILIZZATA

1. Definizione dell'indicatore

In accordo con il Decreto 5046 del 25 febbraio 2016, il quale dà attuazione in Italia alla Direttiva 91/676/CEE, il “carico di azoto di origine zootecnica” è un indicatore calcolato come segue:

$$\text{azoto di origine zootecnica (kg) / SAU (ha)}$$

e definisce la pressione dell'attività zootecnica su un territorio di riferimento.

Il dato della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è disponibile nei fascicoli aziendali depositati nell'Anagrafe agricola; tale dato può essere calcolato a scala comunale.


Per il dato dell'azoto zootecnico, a scala comunale è possibile fare riferimento sia al quantitativo prodotto in stalla, sia al quantitativo distribuito in campo ad uso agronomico. Poiché il primo dato è disponibile per tutti gli allevamenti piemontesi, mentre il secondo è disponibile solo per le aziende tenute alla Comunicazione annuale di utilizzo agronomico (ex art. 3 Regolamento reg. 10/R/2007), e preso atto che il primo dato è più stabile nel tempo, si procede ad utilizzare l'azoto zootecnico prodotto dagli allevamenti localizzati in ciascun Comune, informazione anch'essa disponibile nei fascicoli aziendali depositati nell'Anagrafe agricola.

2. Calcolo del carico a scala comunale

Estratto dall'Anagrafe agricola il db riferito all'anno 2022 (ultima validazione esistente a sistema) contenente i dati di azoto zootecnico prodotto e di SAU, si procede a calcolare l'indicatore per ciascuno dei Comuni piemontesi (Fig. 1). Dei 1181 Comuni esistenti, 501 intersecano le ZVN, e di questi 95 presentano un indicatore di carico sopra soglia. La limitata estensione della SAU di molti Comuni piemontesi provoca però distorsioni nella lettura della pressione zootecnica sul territorio: risultano infatti sopra soglia molti piccoli Comuni in areali a bassa presenza di attività di allevamento, mentre non emerge con chiarezza la nota condizione di forte pressione zootecnica esistente sulla pianura cuneese, oggetto di segnalazioni e richieste di approfondimento anche da parte del Comitato tecnico Nitrati operante a supporto della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 12-1291 del 30 aprile 2020.

Preso atto che il DM 15 settembre 2022 intende da un lato promuovere l'uso di refluo zootecnico nella produzione di biometano, dall'altro tutelare la condizione di fragilità agro-ambientale delle ZVN nelle quali c'è una pressione zootecnica significativa, e tenuto conto che non è esplicitamente prevista la scala comunale per restituire il dato, si procede a definire l'indicatore di carico ad una scala sovra-comunale.

Figura 1. Comuni con prevalenza di SAU in ZVN e relativo indicatore di carico.




5. Calcolo del carico a scala sovracomunale

La designazione delle ZVN in Piemonte, attuata tramite il Regolamento reg. 12/R/2007 e s.m.i., è svolta alla scala del foglio di mappa.

Per dare attuazione all'art. 25 del Regolamento reg. 10/R/2007, è stata definita una zonizzazione sovracomunale delle ZVN (d.d. n. 1055/A1701 del 14 novembre 2016). Tale zonizzazione raggruppa i territori designati ZVN in sei macroaree (Fig. 2); ciascuna macroarea contiene i Comuni intersecanti con le ZVN vigenti.

Ritenuto opportuno utilizzare per il calcolo del carico zootecnico la zonizzazione vigente, dando continuità all'approccio territoriale sinora adottato in Piemonte, si procede a calcolare l'indicatore per ciascuna macroarea ZVN.

Figura 2. Macroaree ZVN identificate dalla dd n.1055/A1701 del 14/11/2016.



RISULTATI

I risultati del calcolo dell'indicatore di carico alla scala della macroarea ZVN sono riportati in Tab. 1.

Tab. 1. Indicatore di carico per ciascuna macroarea ZVN.

Macroarea ZVN	Azoto zootecnico (kg)	SAU (ha)	Carico zootecnico (kg/ha)
Alessandrino	1.926.701	119.625	16
Cuneese	22.770.164	160.431	142
Eporediese, Biellese, Vercellese, Alessandrino lungo il Po	2.776.194	104.929	26
Novarese	2.085.000	69.883	30
Poirinese	2.004.214	24.815	81
Torinese	8.739.261	84.657	103
<i>Zone vulnerabili</i>	<i>40.301.535</i>	<i>564.340</i>	<i>71</i>
<i>Zone ordinarie</i>	<i>7.994.671</i>	<i>340.500</i>	<i>23</i>
<i>Tutto il Piemonte</i>	<i>48.296.206</i>	<i>904.840</i>	<i>53</i>

Risulta pertanto sopra soglia l'indicatore relativo alla macroarea ZVN "Cuneese", nella quale sono compresi i Comuni riportati in Tab. 2.

Tab. 2. *Elenco dei Comuni ricompresi nella macroarea ZVN "Cuneese".*

Provincia	Comune
CN	Alba
CN	Barbaresco
CN	Barge
CN	Bastia Mondovi'
CN	Beinette
CN	Bene Vagienna
CN	Borgo San Dalmazzo
CN	Boves
CN	Bra
CN	Busca
CN	Caramagna Piemonte
CN	Carde'
CN	Carru'
CN	Casalgrasso
CN	Castagnito
AT	Castagnole delle Lanze
CN	Castelletto Stura
CN	Castellino Tanaro
CN	Cavallerleone
CN	Cavallermaggiore
CN	Centallo
CN	Ceresole d'Alba
CN	Cervasca
CN	Cervere
CN	Ceva
CN	Cherasco
CN	Chiusa di Pesio
CN	Ciglie'
CN	Clavesana
CN	Costigliole Saluzzo
CN	Cuneo
CN	Dogliani
CN	Envie
CN	Farigliano
CN	Faule
CN	Fossano
CN	Frabosa Sottana
CN	Gaiola
CN	Genola
CN	Govone
CN	Guarene
CN	La Morra
CN	Lagnasco
CN	Lequio Tanaro
CN	Lesegno

CN	Magliano Alfieri
CN	Magliano Alpi
CN	Manta
CN	Marene
CN	Margarita
CN	Martiniana Po
CN	Monastero di Vasco
CN	Monasterolo di Savigliano
CN	Monchiero
CN	Mondovi'
CN	Montanera
CN	Monticello d'Alba
CN	Moretta
CN	Morozzo
CN	Murello
CN	Narzole
CN	Neive
CN	Niella Tanaro
CN	Novello
CN	Peveragno
CN	Pianfei
CN	Piozzo
CN	Polonghera
CN	Racconigi
CN	Revello
CN	Rocca Ciglie'
CN	Rocca de' Baldi
CN	Roccasparvera
CN	Roddi
CN	Ruffia
CN	Salmour
CN	Saluzzo
CN	Sanfre'
CN	Santa Vittoria d'Alba
CN	Sant'Albano Stura
CN	Santo Stefano Belbo
CN	Savigliano
CN	Scarnafigi
CN	Sommariva del Bosco
CN	Torre San Giorgio
CN	Trinita'
CN	Verduno
CN	Verzuolo
CN	Vignolo
CN	Villafalletto
CN	Villanova Mondovi'
CN	Villanova Solaro
CN	Vottignasco